

COMUNE DI CORNAREDO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI,
ATTUATO MEDIANTE CONFERIMENTO IN CONTENITORI COLLOCATI SUL
TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI CORNAREDO - PERIODO 2019/2023.**

Capitolato speciale d'appalto

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Premesso che:

- l'Unione Europea si propone la riduzione dei rifiuti da smaltire e l'incremento della raccolta differenziata dei materiali recuperabili;
- la normativa nazionale italiana, e da ultimo il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia di ambiente), si propone i medesimi obiettivi di massimizzazione dei materiali da riciclare;
- la Regione Lombardia con L.R. 26/1993 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ha inteso incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- il Comune di Cornaredo ha tra i suoi fini quello di promuovere lo sviluppo e la tutela dei servizi pubblici perciò anche delle attività relative al riciclaggio dei rifiuti;

Il presente Capitolato disciplina l'appalto avente per oggetto il servizio di raccolta di abiti usati con cassonetti stradali posti sul territorio del Comune di Cornaredo, consistente nell'esecuzione delle operazioni di:

- svuotamento degli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, come da offerta tecnica (minimo n. 24 contenitori da 2.000 lt.)
- pulizia, disinfezione, igienizzazione dei contenitori
- manutenzione ordinaria e dei contenitori
- immediata rimozione di eventuali accumuli di materiale all'esterno degli stessi e avvio allo smaltimento
- pulizia del suolo circostante nel raggio di 1,50 m circa dagli stessi
- avvio al recupero degli abiti usati
- smaltimento degli abiti non riutilizzabili.

Art. 2 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI – MATERIALI E ATTREZZI E PERSONALE

L'appaltatore è tenuto a posizionare numero minimo di 24 contenitori sul territorio comunale di sua proprietà assumendosi l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

a) Prestazioni

La ditta aggiudicataria del servizio provvederà con mezzi e personale proprio o incaricati allo svuotamento dei contenitori dislocati sul territorio comunale ed al recupero degli abiti usati.

L'appaltatore si impegna, con proprio personale, per tutta la durata dell'appalto, all'effettuazione di tutte le operazioni evidenziate al punto precedente, e a non modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento concordato senza il consenso del Settore Manutenzioni del Comune.

I contenitori saranno da posizionare nei punti definiti dall'Ufficio tecnico Comunale, in accordo con la Polizia Locale.

Frequenza della raccolta: settimanale.

Eventuali modifiche delle modalità di raccolta e delle relative frequenze saranno concordate con il Comune, sempre al fine di ottimizzare il servizio reso e la sua efficacia.

L'Ufficio Tecnico potrà richiedere, per obiettive e specifiche esigenze, eventuali variazioni della Frequenza della raccolta del materiale conferito, nonché la necessità di interventi manutentivi, affinché sia garantito l'indispensabile livello di igiene e di decoro e si evitino traboccamenti di indumenti dai contenitori.

Tutti i rifiuti diversi da quelli oggetto del servizio, che venissero trovati in prossimità o all'interno dei contenitori, dovranno essere avviati, a carico dell'appaltatore, a corretto smaltimento.

b) Materiali e attrezzi

La ditta dovrà provvedere direttamente alla conduzione dei servizi con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature compatibili alle particolari esigenze ed alle attività di gestione da svolgersi, con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

Le attrezzature utilizzate dovranno essere rispettose dei limiti di rumorosità, tecnicamente efficienti ed in perfetto stato di manutenzione, inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Le macchine dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalle normative CE e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono le seguenti: cassonetti realizzati in lamiera di acciaio zincata a caldo, con apertura superiore anti intrusione e anti prelevamento, a tenuta stagna, dalla capacità effettiva di circa 2 mc.

L'appaltatore potrà variare le caratteristiche dei contenitori, mantenendo le caratteristiche funzionali, previa autorizzazione per l'accettazione dei nuovi contenitori.

I cassonetti dovranno, tra l'altro, essere dotati di bande rifrangenti a strisce bianche e rosse e riportare, tra le altre, la scritta ben visibile "Raccolta indumenti, scarpe e borse", nonché, per motivi di sicurezza, dovranno essere posizionati sufficientemente lontani da caserme, banche e uffici postali.

c) Personale

L'appaltatore s'impegna ad attuare il progetto a valenza sociale di cui all'offerta tecnica presentata, per tutta la durata dell'appalto.

La ditta assegnataria dovrà:

- gestire il servizio con sufficiente personale regolarmente assunto, nonché formato ed informato sui rischi delle lavorazioni assegnate;
- comunicare il numero delle persone regolarmente assunte e la loro qualifica;
- indicare il numero minimo di addetti che intende impiegare stabilmente al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti previsti nel presente disciplinare.

Il personale dovrà:

- indossare un'uniforme ed una tessera di riconoscimento da tenersi in evidenza durante l'orario di lavoro.
- mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità, pertanto la ditta assegnataria si impegna a sostituire i dipendenti che non dovessero osservare siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.
- essere informato del servizio da svolgere.

La ditta assegnataria si obbliga ad osservare e praticare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.

La ditta, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, sarà obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e da eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. I suddetti obblighi vincoleranno la ditta anche se non aderente ad alcuna Associazione ed indipendentemente dalla sua natura giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori nel caso di cooperative.

In caso di infortuni e danni il rappresentante legale della Ditta sarà responsabile di qualunque danno che possa comunque derivare alle persone e cose colpite in dipendenza della esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e terrà sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Certificazioni ambientali

L'appaltatore dovrà possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali in categoria 200110 classe minimo D o superiore.

Art. 3 SENSIBILIZZAZIONE DELL'UTENZA

Le parti s'impegnano a promuovere iniziative presso la cittadinanza tramite apposita campagna di comunicazione di cui si concorderanno i particolari attuativi. La campagna di sensibilizzazione dovrà anche farsi carico della necessaria informazione per un corretto utilizzo dei contenitori.

L'appaltatore si impegna alla collocazione gratuita sui propri contenitori dei manifesti, locandine e informazioni varie, su richiesta del Comune di Cornaredo.

E' vietata ogni altra fonte di pubblicità.

Art. 4 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

L'appaltatore è assoggettato alla tassa di occupazione del suolo pubblico in relazione ai contenitori stradali posizionati nell'ambito del presente servizio ai sensi del Regolamento comunale vigente.

Art.5 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore provvede per proprio esclusivo conto ad assicurare tutti i contenitori contro i danni derivanti da colpa dell'assicurato, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o da incendio, esplosione, scoppio oltre che da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, restando di fatto unica responsabile della conservazione dei contenitori.

L'appaltatore si impegna altresì a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno a beni e/o persone derivanti dalla collocazione dei contenitori

sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dal loro uso da parte dei cittadini o in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione e per l'eventuale presenza di materiali all'esterno dei contenitori causa il mancato svuotamento degli stessi o l'irresponsabile abbandono da parte di ignoti, con ciò sollevando completamente e da qualsivoglia responsabilità il Comune.

L'aggiudicatario dovrà garantire, mediante apposita polizza a copertura, che i contenitori sono assicurati per danni causati a terzi, sollevando il Comune di Cornaredo da qualsiasi responsabilità civile e penale, e da eventuali richieste di risarcimento per danni. Infine, i contenitori dovranno essere dotati di apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo degli stessi.

Art.6 - DURATA , MODO DELL'APPALTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata di n. 5 (cinque) anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per la buona riuscita del servizio e per l'incolumità del personale, assumendosi, verso l'Amministrazione, ogni responsabilità civile e penale.

L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compensi.

Il contratto al termine della durata prevista, si riterrà ipso facto cessato senza necessità di alcuna comunicazione.

In applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui alla rinegoziazione di servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio avrà facoltà di avviare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un nuovo affidamento di ulteriori anni 3 (tre).

Art. 7 - QUANTITATIVI RACCOLTI

L'appaltatore è tenuto ad informare costantemente il Comune circa tutti i quantitativi raccolti, nonché sulla funzionalità e sulla produzione di ogni singolo contenitore, anche ai fini delle comunicazioni obbligatorie ai sensi di legge (MUD, O.R.So).

A tal fine l'appaltatore dovrà consegnare al Comune un rapporto mensile sull'attività svolta, con particolare riferimento ai quantitativi di materiale raccolto (espressi in Kg), consentendo l'utilizzo e la divulgazione dei dati anche da parte del Comune.

A tal fine l'appaltatore predisporrà un sistema informatizzato di rilevazione delle raccolte in grado di analizzare i relativi dati anche in relazione alle loro dinamiche nel tempo.

La relazione mensile dovrà inoltre contenere la segnalazione di eventuali problemi riscontrati e proposte di soluzione.

L'appaltatore fornirà altresì tutte le informazioni ed osservazioni utili al miglioramento e al potenziamento del servizio e che possano sottintendere anche interventi di competenza diretta del Comune ai fini della costante ottimizzazione della raccolta differenziata.

Il materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e proprietà dell'appaltatore fin dal momento della raccolta dai contenitori, pertanto potrà disporre in esclusiva autonomia del miglior utilizzo possibile dello stesso per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il materiale raccolto che non potrà essere in qualsivoglia maniera direttamente riutilizzato o ceduto ad altre ditte autorizzate per l'eventuale residuo recupero di materie seconde o energia,

sarà oggetto di smaltimento finale a cura e spese dell'appaltatore, presso impianto autorizzato per lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani.

Art.8 FORMULARI DI TRASPORTO DEI MATERIALI RACCOLTI

L'appaltatore è tenuto a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti ad ogni giro di svuotamento dei contenitori sul territorio comunale.

I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, firmati dal destinatario finale, dovranno essere consegnati al Comune di Cornaredo mensilmente, con allegato elenco riepilogativo dei pesi smaltiti nel mese.

La mancanza o errata compilazione dei formulari di trasporto sarà sanzionata ai sensi del presente disciplinare e delle norme in vigore e, se ripetuta, potrà essere causa di rescissione della convenzione.

Art.9 - PRIVATIVA DEL SERVIZIO

Il Comune di Cornaredo si impegna a non stipulare analoghe convenzioni con qualsiasi altro soggetto in ordine alla specifica attivazione di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto della presente convenzione.

Avrà però facoltà di considerare decaduta ad ogni effetto la convenzione qualora a seguito di eventuale interruzione delle attività di svuotamento dei contenitori l'appaltatore non fornisca plausibili giustificazioni scritte del proprio operato, entro 15 giorni, in risposta ad eventuali contestazioni scritte da parte del Comune, o non provveda, entro 48 ore dalla richiesta dell'Ente, alle operazioni di svuotamento dei contenitori e di pulizia delle aree ad essi limitrofe.

In caso di decadenza dell'appalto l'appaltatore dovrà provvedere entro 48 ore dalla richiesta alla rimozione di tutti i contenitori ubicati nel territorio ed alla pulizia delle aree di allocazione. In difetto provvederà direttamente l'Ente a spese del predetto appaltatore.

La convenzione si intende parimenti automaticamente decaduta qualora i soggetti gestori del servizio non siano in possesso di tutte le autorizzazioni, o assenti comunque denominati, previsti dalla attuale normativa vigente in materia di rifiuti, applicabile alla fattispecie.

Art. 10 – CAUZIONI

La ditta dovrà presentare una cauzione, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento del servizio e degli obblighi contrattuali assunti, per la somma di € 12.240,00 (Euro dodicimiladuecentoquaranta/00). La cauzione sarà restituita al termine dell'appalto.

Art. 11 - ORDINI DI SERVIZIO – TEMPI DI ESECUZIONE – PENALITA'

Resta in facoltà del Comune di Cornaredo procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato, nonché alla verifica del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti e del rispetto delle norme contrattuali. A tal fine il personale comunale incaricato avrà accesso incondizionato a tutte le installazioni dell'appaltatore.

Per i servizi non effettuati o effettuati in maniera difforme dal presente disciplinare saranno applicate le seguenti sanzioni:

1. mancato svuotamento di un contenitore alla frequenza stabilita o su richiesta dell'Ente (entro 24 ore) se pieno o se vi è presenza di materiali debordanti o a terra: euro 50,00.
2. mancata pulizia a terra nei pressi dei contenitori (alla frequenza stabilita o su richiesta dell'Ente (entro 24 ore): euro 50,00.
3. mancata o errata compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti: euro 50,00, oltre alle sanzioni di legge.
4. trasporto, recupero o smaltimento finale non conforme alle norme: euro 100,00, oltre alle sanzioni di legge.
5. mancata riparazione/sostituzione di un contenitore dopo richiesta dell'Ente (entro 48 ore): euro 50,00, oltre al costo dell'intervento in danno.

Il comune di Cornaredo si riserva di richiedere interventi d'urgenza (entro 24 ore), nel caso in cui il contenitori risultano pieni o se vi è presenza di materiali debordanti o a terra.

In caso di pericoli per la pubblica incolumità la ditta potrà essere allertata anche telefonicamente.

Il mancato intervento, in caso di chiamata per pericolo alla pubblica incolumità, senza valida motivazione, costituisce grave inadempimento ai sensi della risoluzione del contratto.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata *A/R*, nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano ritardi ripetuti rispetto ai tempi pattuiti dal presente capitolato (contestati per iscritto per almeno tre volte nell'arco di un anno);
- b) qualora le prestazioni siano rifiutate due volte nel corso del servizio, in quanto non conformi a quanto aggiudicato;
- c) qualora il servizio avvenga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente capitolato;
- d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- f) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- g) sospensione ingiustificata dei servizi, anche per una sola volta;
- h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- i) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- j) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- k) frode dell'Appaltatore;
- l) interruzione di pubblico servizio per mancato intervento urgente, nei termini pattuiti dal presente capitolato a seguito di contestazione scritta dell'Amministrazione comunale, cui non siano seguite idonee giustificazioni che non dipendano da semplice inerzia dell'appaltatore;

In ogni caso si risoluzione del contratto, per la parte non ancora eseguita. L'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione e stipulare, in caso di accordo, un nuovo contratto.

Risarcimento danni:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti

Art. 13 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s'intende obbligatorio per l'Amministrazione Comunale fino a che non siano intervenuti l'efficacia degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti; l'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 la lettera di invito determinerà l'eventuale possibilità del ricorso al subappalto specificando, in tal caso, la quota di servizio subappaltabile. Il subappalto potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:

- I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno indicare le parti di servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo e i nominativi dei subappaltatori;
- l'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Cornaredo prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario dovrà trasmettere certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore che dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non dovranno sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Il ricorso al subappalto non è comunque ammesso in misura superiore al 30% dell'importo contrattuale.

In ogni caso di subappalto, anche non autorizzato, l'Amministrazione rimarrà estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'appaltatore.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La ditta, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed

ai regolamenti concernenti il servizio.

La ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato. La ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art. 16 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

Art. 17 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 e del DPR 207/2011 e ad ogni altra norma, comunitaria o nazionale, applicabile.

ART. 18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma

5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore

è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.